



Città di San Vito dei Normanni

Regolamento Comunale per l'Intitolazione di Vie, Piazze, Impianti, Spazi ed Edifici Pubblici

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 24/02/2026

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per l'intitolazione di vie, piazze, impianti, spazi ed edifici pubblici, nel rispetto delle norme di legge, con particolare riferimento al R. D.L. 10 maggio 1923 n. 1158, convertito nella L. 17 aprile 1925 n. 473, dalla L. 23 giugno 1927 n. 1188; all'articolo 10 della L. 24 dicembre 1954 n. 1228; all'articolo 41, comma 3 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 e alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 10 febbraio 1996.
2. Le intitolazioni sono finalizzate a mantenere viva la memoria storica, culturale e sociale di una comunità, attribuendo valore a persone, eventi e luoghi che hanno avuto un impatto significativo sul territorio e sulla collettività, contribuendo alla crescita della Città, della nazione e delle rispettive culture.

ART. 2 – PRESENTAZIONE ED ESAME DI PROPOSTA

1. Il procedimento di intitolazione si attiva d'ufficio, su istanza di parte, ovvero d'iniziativa del Sindaco o Assessore suo delegato e Consiglieri Comunali.
2. Ogni persona fisica o giuridica (associazioni, enti sociali o religiosi, comitati, scuole), anche non residente nella Città di San Vito dei Normanni, può presentare al Sindaco richiesta di denominazione di vie, piazze, impianti, spazi ed edifici pubblici.
3. Chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, una relazione e/o documentazione che espliciti i motivi che legittimano e giustificano la richiesta stessa.
4. La Commissione di cui all'art. 5, istruisce le domande, chiedendo eventuali integrazioni delle motivazioni e conclude con un parere consultivo entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il Responsabile dell'UTC e dei Servizi Demografici avranno cura di segnalare senza ritardo al Presidente della Commissione Consultiva Toponomastica la presenza di nuove strade, piazze ed edifici pubblici da intitolare.

ART. 3 - COMPETENZA

1. La competenza in merito all'adozione dell'atto deliberativo di intitolazione di cui al presente regolamento è della Giunta Comunale, previo parere consultivo della Commissione Consultiva Toponomastica. Nell'ipotesi in cui la Giunta Comunale ritenga di discostarsi dal parere della Commissione dovrà darne congrua motivazione.
2. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono trasmesse all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Brindisi e diventano esecutive a seguito di Decreto del Prefetto che autorizza a procedere, anche in deroga ai sensi del DM 25.09.1992 e secondo le disposizioni normative in materia.
3. Le deliberazioni di intitolazione sono subordinate, nei casi previsti dall'art. 1 della

Legge 23 giugno 1927 n. 1188, all'acquisizione del parere dell'organo storico competente (Deputazione di Storia Patria o organismo equipollente individuato dalla Prefettura), da intendersi obbligatorio e non vincolante, nonché al decreto autorizzativo del Prefetto, che costituisce condizione di efficacia dell'intitolazione.

ART. 4 - CRITERI DI SCELTA

1. In fase di istruttoria di una proposta di intitolazione devono essere rispettati i seguenti criteri
 - a) l'attribuzione di ogni nuovo nome, indicante persona fisica e/o giuridica, località geografica, evento storico, realtà socio-culturale o altro, deve garantire sotto ogni aspetto le finalità della disciplina toponomastica e non può essere in nessun caso fondata su ragioni meramente onorifiche, motivi di parte o valori transeunti;
 - b) i nuovi nomi da assegnare devono essere preferibilmente legati alla città, al suo territorio, alla sua storia o richiamare personalità ed eventi di rilevanza nazionale ed internazionale tali da rappresentare valori diffusi e indicativi della sensibilità e dell'interesse della comunità cittadina;
 - c) non possono essere scelte personalità, eventi o altre realtà in palese contrasto con i principi contenuti nello Statuto Comunale e nella Costituzione italiana;
 - d) le contrade non potranno essere oggetto di intitolazione, fatti salvi i casi in cui il luogo non sia strettamente collegato ad una personalità o evento.

ART. 5 – COMMISSIONE CONSULTIVA TOPONOMASTICA - COMPOSIZIONE

1. La Commissione Consultiva Toponomastica è istituita con deliberazione del Consiglio Comunale ed è composta da 3 membri: due designati dalla maggioranza ed uno designato dall'opposizione. Essa resta in carica per tutto il mandato amministrativo. Alle sedute potrà partecipare il Sindaco o Assessore delegato.
2. La predetta commissione è insediata dal Presidente del Consiglio Comunale ed elegge, nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei presenti un Presidente ed a maggioranza semplice un suo vice.
3. La Commissione, previa istruttoria delle istanze o delle proposte d'ufficio, può chiedere eventuali integrazioni delle motivazioni ed esprime parere obbligatorio non vincolante sulle richieste pervenute, verificando la coerenza con i criteri stabiliti dal presente regolamento. Il suddetto parere deve essere motivato e rilasciato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La Commissione può, di sua iniziativa, avanzare proposte coerenti con il Regolamento e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali in materia di toponomastica.
5. Nessuna intitolazione toponomastica può essere deliberata senza aver sentito il parere della Commissione.

6. Le modalità di funzionamento della commissione, se non diversamente previsto dalla delibera di costituzione, sono quelle previste per le commissioni permanenti, in quanto compatibili.

ART. 6 – PROCEDURA DI INTITOLAZIONE

1. Le proposte di intitolazione formulate direttamente dalla Commissione e quelle presentate da soggetti diversi e valutate positivamente dalla stessa, sono trasmesse alla Giunta Comunale accompagnate da:
 - a) descrizione dell'area o dell'impianto da denominare;
 - b) stralci planimetrici e catastali corrispondenti;
 - c) motivazioni per l'intitolazione proposta e l'esito delle ricerche effettuate;
 - d) biografia in caso di nomi di persone fisiche;
 - e) breve cenno storico in caso di eventi;
2. Nel caso di parere negativo, la relazione è comunque trasmessa alla Giunta Comunale per le valutazioni di competenza. In caso di parere negativo e di rigetto della richiesta la Commissione e la Giunta Comunale non potranno nuovamente valutare la medesima richiesta se non decorsi cinque anni.

ART 7 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio Comunale e sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sui canali di comunicazione ufficiali del Comune.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative nazionali vigenti in materia di toponomastica e di intitolazione di vie, piazze, impianti, spazi ed edifici pubblici.